

ALLEGATO I

Programma nazionale di sostegno

| | |
|---|---|
| Esercizi finanziari 2019-2023 | Stato membro ⁽¹⁾ : ITALIA |
| Data di notifica ⁽²⁾ : 1 MARZO 2018 | Numero di revisione: |

A. Descrizione delle misure proposte con la quantificazione degli obiettivi

1. a) [Informazione negli Stati membri a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013:](#)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: **NO**

b) [Promozione sui mercati dei paesi terzi a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b\), del regolamento \(UE\) n. 1308/2013:](#)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: **SI**

Descrizione delle misure proposte: Sono attivate misure di informazione e promozione dei vini a denominazione d'origine, ad indicazione geografica e dei vini varietali sui mercati dei Paesi terzi da realizzare attraverso le seguenti attività:

A) promozione e pubblicità che mettano in rilievo la qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente da attuare per mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione locale;

B) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

C) campagne di informazione e di promozione, in particolare sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi ed altri strumenti (siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori dei Paesi terzi, ecc);

D) studi su nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato

i) Strategia proposta migliorare la competitività del settore, anche attraverso forme aggregative, per favorire la penetrazione dei prodotti vitivinicoli nazionali, sia nei paesi tradizionali acquirenti, sia all'interno di nuovi mercati e/o di Paesi emergenti. Valorizzare le produzioni a DO e IG e particolari tipologie riconosciute di prodotto.

ii) Beneficiari:

- a. le organizzazioni professionali, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b. le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del regolamento;
- c. le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del regolamento;
- d. le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del regolamento;
- e. i consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238;
- f. i produttori di vino, come definiti all'art. 2;
- g. i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h. le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituite o costituite dai soggetti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) e g);
- i. i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lett. a), e), f) e g);
- j. le reti di impresa, composte da soggetti di cui alla lett. f)..

I soggetti pubblici di cui alla lettera g) partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera h), ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

iii) PROCEDURA DI DOMANDA

I richiedenti presentano domanda alle Autorità competenti entro una data definita con successivo provvedimento (per i progetti a valere sui fondi nazionali tale data è fissata al 3 novembre di ogni anno) in modo da rispettare le seguenti tempistiche:

- 4 dicembre quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo;
- 6 dicembre quale termine entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo;
- 6 dicembre quale termine entro cui il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo;
- 20 febbraio quale termine entro cui Agea stipula i contratti con i beneficiari.

I progetti approvati sono pubblicati sul sito internet del Ministero. I beneficiari possono rinunciare al contributo entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, comunque, entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione della domanda.

Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare variazioni:

- a. pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto. Tali variazioni non sono comunicate a ciascuna autorità competente, ma vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni;
- b. superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto. Tali variazioni sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorità competente almeno 45 giorni prima della loro realizzazione. Ciascuna autorità competente, se del caso, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse solo dopo l'autorizzazione da parte di ciascuna autorità competente. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l'istanza è respinta. Le variazioni sono presentate entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d'ufficio. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo due varianti superiori al 20%.

Le variazioni non incrementano né riducono il costo totale del progetto, e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario.

Non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, che comportino l'eliminazione o la modifica di un Paese target o l'eliminazione di una delle azioni previste.

Qualora il beneficiario del contributo sia uno dei soggetti proponenti di cui alle lettere . h), i) e j) del punto iii) non è ammessa alcuna sostituzione dei beneficiari tranne nei casi di:

- a. fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. In tale ipotesi è possibile la sostituzione del mandatario, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto;
- b. fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia. Qualora il mandatario non individui altro soggetto subentrante in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto è tenuto all'esecuzione, direttamente o per il tramite degli altri mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente decreto e dagli avvisi. Qualora non ricorrano tali condizioni AGEA recede dal contratto;
- c. cessione/acquisizione da parte di altri soggetti del ramo di azienda beneficiario del contributo.

Qualora uno o più imprese si ritirino, in corso d'opera, dai soggetti proponenti di cui agli all'art. 3, comma 1, lett. h), i) e j) e tali defezioni non inficino il punteggio ottenuto in sede di valutazione, il beneficiario prosegue nell'esecuzione del contratto purché le imprese rimanenti soddisfino da sole i requisiti richiesti dal presente decreto e dall'avviso. Nel caso in cui tali requisiti non vengano più soddisfatti o le defezioni inficino il punteggio

ottenuto in sede di valutazione il contratto si risolve di diritto. In tale caso AGEA procede al ritiro dell'eventuale anticipo concesso e all'escussione delle garanzie di buona esecuzione prestate.

iv) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Il progetto deve contenere i seguenti elementi:

- a) il/i Paese/i terzi e il/i mercato/i dei medesimi paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini con l'indicazione della varietà che si intende promuovere;
- b) la coerenza del progetto presentato in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, alle motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;
- c) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto ed il conseguente incremento delle vendite previsto nei mercati obiettivo;
- d) una descrizione dettagliata delle azioni utilizzate e le attività che si intendono realizzare anche in relazione ai prodotti promossi e ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari;
- e) la durata del progetto (se annuale, biennale o triennale o se trattasi di rinnovo);
- f) un cronoprogramma delle attività;
- g) il costo complessivo, del progetto e la disaggregazione dello stesso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target; il costo delle singole azioni e sub azioni non può essere superiore ai normali costi di mercato riportati nella tabella dei costi standard allegata all'Invito alla presentazione dei progetti;
- h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi.

Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentatività in termini di produzione di vino e la percentuale di contributo richiesta e che la disponibilità di prodotto, in termini di qualità e di quantità, è sufficiente a rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'operazione di promozione. Il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di realizzazione altri progetti riferiti al medesimo Paese e al medesimo mercato del Paese terzo, sia presentati singolarmente sia come partecipante ad un raggruppamento temporaneo. Il beneficiario "produttore di vino" deve essere in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio.

v) COSTI AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI

L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario. Ai fini del pagamento vengono verificate le fatture ed altri documenti contabili. Il contributo comunitario è erogato nel limite massimo del 50% delle spese sostenute. La ragionevolezza dei costi è verificata sulla base di una tabella con i costi di riferimento redatta in base all'esperienza maturata nei paesi target e per azioni uniformi.

vi) TABELLE COSTI STANDARD:NO - Viene verificata la rendicontazione

vii) CRITERI DI PRIORITÀ E RISPETTIVA PONDERAZIONE: ALLEGATO B1

viii) PROCEDURA DI SELEZIONE

Il Ministero, le Regioni e le Province autonome valutano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per accedere alla misura ed applicano la seguente procedura per la selezione dei progetti:

- 1) esame delle proposte sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento
- 2) assegnazione di un punteggio alle domande eleggibili sulla base di criteri di priorità stabiliti dal regolamento e da apposito provvedimento nazionale;

3) esame delle proposte sulla base della congruità dei costi.

A tal fine sono costituiti appositi comitati di valutazione che procedono:

- alla verifica del possesso dei criteri di eleggibilità;
- all'ammissibilità delle azioni e delle relative spese;
- all'attribuzione del punteggio acquisito in applicazione dei criteri di priorità.

Al termine della valutazione, i Comitati di valutazione predispongono la graduatoria dei progetti, ammessi sulla base del punteggio attribuito in applicazione dei criteri di priorità e per ciascuno indicano la spesa e il relativo contributo ammissibile.

Il Ministero, le Regioni e le Province autonome, con propri provvedimenti, pubblicati sui propri siti istituzionali, ammettono a finanziamento i progetti sulla base della graduatoria predisposta dai competenti Comitati di valutazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le richieste di sostegno superino la dotazione finanziaria assegnata in una determinata annualità, i progetti vengono approvati seguendo l'ordine della graduatoria dei punteggi, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui per l'ultimo dei progetti finanziabili in graduatoria, siano disponibili risorse in misura inferiore a quanto richiesto dal proponente, quest'ultimo ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di comunicare se intende accettare o meno di realizzare, a tali condizioni, l'intero progetto.

Nel caso il beneficiario non accettasse, le autorità competenti si rivolgono al successivo beneficiario in graduatoria.

Con la pubblicazione della graduatoria definitiva termina il procedimento amministrativo in capo alle autorità competenti.

Avverso le decisioni dell'autorità competente è ammesso ricorso secondo le disposizioni nazionali vigenti che prevedono un tempo di 30 giorni per l'interessato per fornire chiarimenti e 60 giorni per impugnare l'atto dinanzi all'autorità giudiziaria.

ix) TERMINI PER I PAGAMENTI AI BENEFICIARI

A norma dell'art 25 del Reg UE 2016/1150, il termine di pagamento viene fissato in 12 mesi a partire dalla data di presentazione di un fascicolo di domanda completo e valido.

Tutti i pagamenti vengono comunque effettuati entro il 15 ottobre della campagna di riferimento.

Nel caso della promozione il pagamento avviene entro il 15 ottobre dell'esercizio finanziario successivo a quello di stipula del contratto (Esempio: contratto stipulato il 10 ottobre 2018, pagamento entro il 15 ottobre 2019). Per i progetti pluriennali vale lo stesso principio, per cui il pagamento avverrà alla scadenza di ogni annualità (15 ottobre).

x) ANTICIPI

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 120% dell'aiuto erogabile.

xi) DEMARCAZIONE

Le Regioni e Province autonome comunicano al Ministero l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo secondo modalità definite con apposito provvedimento, al fine di evitare duplicazioni di interventi. Nessun problema di demarcazione si pone invece rispetto alla misura 3 dello sviluppo rurale ("sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare"), in quanto quest'ultima è rivolta al mercato interno dell'UE, mentre quella del programma nazionale di sostegno del vino si rivolge ai mercati extra UE. Per la promozione orizzontale di cui al regolamento n. 1144/14 la demarcazione è garantita dalla non partecipazione del soggetto richiedente a progetti caratterizzati dal "basket approach" nello stesso Paese per la medesima annualità.

La demarcazione ex post viene effettuata anche mediante un controllo sistematico sul 100% dei documenti contabili emessi in relazione alle attività oggetto di contributo.

xii) AIUTO DI STATO: SI – al massimo nella misura del 30% SOLO DENOMINAZIONI e in alcune Regioni.

2. a) Ristrutturazione e riconversione di vigneti a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: **SI**

Descrizione delle misure proposte:

i) **Strategia proposta:** aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso l'adeguamento delle strutture viticole, favorendo l'aggregazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità, e/o certificate. Adeguare la composizione ampelografica dei vigneti ai nuovi orientamenti dei consumi. Favorire una migliore allocazione dei vigneti nel rispetto dei principi della sostenibilità; tutelare il valore paesaggistico e le tradizioni culturali connesse alla produzione vitivinicola anche attraverso il ricambio generazionale.

ii) BENEFICIARI

Le persone fisiche e/o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide o che abbiano ricevuto un provvedimento di estirpo obbligatorio da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Possono presentare i progetti:

- gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento Ue n.1308/2013;
- le cooperative agricole che conducono propri vigneti;
- le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
- i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

iii) PROCEDURA DI DOMANDA

Le domande sono presentate all'Organismo pagatore competente entro il 30 giugno di ogni anno.

Le Regioni esaminano le domande sulla base dei criteri di ammissibilità ed, eventualmente, sulla base di criteri di priorità e comunicano gli esiti dell'esame entro il 20 settembre di ciascun anno.

Superata la fase di ammissibilità le domande sono sottoposte alla verifica della finanziabilità, effettuata sulla base delle disponibilità finanziarie e vengono inserite in una apposita graduatoria entro il 20 ottobre. L'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno (atto di concessione del finanziamento) ovvero l'esclusione della domanda di sostegno (atto di esclusione della domanda) è comunicata ai richiedenti entro il 31 ottobre.

I richiedenti possono presentare ricorso avverso i provvedimenti di concessione o di esclusione dal finanziamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e possono, altresì, rinunciare al contributo entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione della domanda.

E' inoltre, prevista la possibilità di presentare domanda di variante in caso di richiesta di variazione delle opere da eseguire o della variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine. Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire relative a:

1. Localizzazione geografica (es. foglio, particella)
2. Caratteristiche del vigneto (varietà, sesto d'impianto, forma d'allevamento)

Copia della domanda di variante dovrà essere inviata all'Ente istruttore che dovrà procedere alla ricevibilità e trasmettere al beneficiario l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante.

La domanda di variante deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento.

Le modifica del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte di ciascuna Regione\PA per l'esercizio finanziario coinvolto. Le domande di variante sono presentate prima della realizzazione delle opere e possono essere avanzate fino ad un massimo di 60 giorni prima la scadenza del progetto.

L'ente istruttore dovrà procedere alla ammissibilità e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della variante.

iv) CRITERI DI AMMISSIBILITA'

La domanda contiene, almeno, il nome, la ragione sociale del richiedente ed il CUA nonch  i seguenti criteri di ammissibilit :

- a) la descrizione dettagliata delle azioni proposte e la tempistica per la loro realizzazione;
- b) le azioni da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione

I produttori interessati all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante,   da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

v) COSTI AMMISSIBILI E INAMMISSIBILI

Le azioni di ristrutturazione e riconversione ammesse sono

a) riconversione varietale:

- *reimpianto*: sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza il cambio del sistema di allevamento, di una diversa variet  di vite, ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.
- *sovrainnesto*: su impianti ritenuti gi  razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, e in buono stato vegetativo;

Le Regioni e Province autonome possono escludere il sovrainnesto

b) ristrutturazione:

- *diversa collocazione*:   il reimpianto del vigneto in una posizione pi  favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- *reimpianto di vigneto*:   l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti: riguarda le operazioni inerenti la razionalizzazione degli interventi sul terreno, sulle forme di allevamento, etc.

d) reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari della stessa superficie, o di una superficie equivalente, oggetto di estirpazione obbligatoria su decisione del Servizio fitosanitario nazionale e regionale.

Le Regioni/Province autonome possono escludere il passaggio a determinate forme di allevamento o a determinate variet . Le variet  di uve da vino utilizzate nelle azioni sono quelle comprese tra le variet  riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformit  all'accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome del 25 luglio 2002. Oltre a tali variet ,   data facolt  alle Regioni di inserire tra quelle utilizzate nelle operazioni anche le variet  classificate come variet  in osservazione.

I vigneti ristrutturati/riconvertiti devono essere razionali ed ispirati ai principi della viticoltura sostenibile.

Non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale e la normale gestione dei vigneti.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti   erogato dall'Organismo pagatore competente direttamente al produttore e pu  essere erogato soltanto nelle forme seguenti:

- a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme:

b1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000  /Ha;

b2) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, e, comunque, con riferimento ad un importo per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, tenendo presente quanto disposto dell'articolo 44 del regolamento delegato.

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.

Non spetta la compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora si utilizzino autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l'azione si realizzi con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni e le Province autonome possono elevare il contributo fino al raggiungimento dell'importo di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande di contributo.

Il sostegno è pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 44 del regolamento n. 2016/1150.

Sono ammessi i lavori in economia.

Ai fini del pagamento viene verificata la documentazione fiscale allegata alla domanda di pagamento a saldo, per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 50% (o il 75%, nelle regioni classificate come regioni di convergenza), rispetto alle spese effettivamente sostenute.

I livelli massimi dei costi sostenibili per le azioni di ristrutturazione, riconversione e miglioramento delle tecniche di gestione sono stabiliti sulla base di studi effettuati da Istituti di ricerca regionali e nazionali.

La valutazione sulla ragionevolezza dei costi rispetta il principio dell'efficacia della spesa, viene effettuata utilizzando uno dei sistemi suggeriti al punto 11.1.1.1 delle linee guida elaborate dalla Commissione ed è verificata sulla base dei prezziari regionali.

E' stabilito un importo massimo erogabile per ettaro.

vi) TABELLE COSTI STANDARD:

AL MOMENTO NON SI RITIENE DI UTILIZZARE LE TABELLE DEI COSTI STANDARD

I lavori in economia vengono calcolati sulla base di prezziari e/o un elenco analitico dei costi certificato da organismi tecnico-scientifici pubblici. In questo caso il beneficiario presenta una dichiarazione, al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, nel quale indica i lavori in economia. Il relativo importo è erogato nel rispetto della normativa comunitaria vigente (art. 45, comma 3, lettera a) regolamento 2016/1149).

vii) CRITERI DI PRIORITA' E RISPETTIVA PONDERAZIONE: VEDI Allegato C1

viii) PROCEDURA DI SELEZIONE

Le Regioni esaminano le domande sulla base dei criteri di ammissibilità ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili. Nel caso in cui non dovessero essere applicati criteri di priorità, se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata. Le Regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.

In alternativa possono essere individuati dei criteri di priorità; in tale caso, alle domande ammissibili al finanziamento viene attribuito un punteggio sulla base dei criteri di priorità definiti e ponderati da ogni singola Regione/Provincia autonoma. Se a seguito dell'istruttoria basata su tali criteri, le domande risultate ammissibili

superino la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, tenendo conto dell'età del rappresentante legale.

ix) TERMINI PER I PAGAMENTI AI BENEFICIARI

A norma dell'art 25 del Reg UE 2016/1150, il termine di pagamento per le misure che non possono essere portate a termine e controllate entro un anno, viene fissato in 12 mesi a partire dalla data di presentazione di un fascicolo di domanda completo e valido.

Tutti i pagamenti vengono comunque effettuati entro il 15 ottobre della campagna di riferimento così come previsto dalla regolamentazione comunitaria vigente.

x) ANTICIPI

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

xi) DEMARCAZIONE: PER OPERAZIONE - VEDI allegato C2

La demarcazione ex post viene effettuata mediante un controllo sistematico sul 100% dei documenti contabili emessi in relazione alle attività oggetto di contributo.

DECRETO MINISTERIALE N. 1411 DEL 3 MARZO 2017

b) Reimpianto di vigneti per ragioni sanitarie o fitosanitarie a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: SI

Descrizione delle misure proposte: VEDI PUNTO 2 a)

ii) Beneficiari: VEDI PUNTO 2 a)

iii) Procedura di domanda: VEDI PUNTO 2 a)

iv) Criteri di ammissibilità: VEDI PUNTO 2 a)

v) Costi ammissibili/non ammissibili: Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile

vi) Applicazione di tabelle standard dei costi unitari/contributi in natura: sì/no - NO

vii) Criteri di priorità e rispettiva ponderazione: NO

viii) Procedura di selezione: VEDI PUNTO 2 a)

ix) Termini per i pagamenti ai beneficiari: VEDI PUNTO 2 a)

x) Anticipi: sì/no; in caso affermativo: aliquota massima e condizioni: VEDI PUNTO 2 a)

xi) Demarcazione con altri programmi dell'Unione o nazionali e sistema di verifica attuato per evitare doppi finanziamenti: NON PERTINENTE

PER LA MISURA REIMPIANTO PER RAGIONI FITISANITARIE SI RIMANDA A QUANTO RIPORTATO PER LA MISURA RISTRUTTURAZIONE NEI CORRISPONDENTI PUNTI ii), iii), iv), v), viii), ix), x) IN QUANTO I BENEFICIARI, I CRITERI DI AMMISSIBILITA', I COSTI AMMISSIBILI (ad eccezione dei costi di estirpazione), LA PROCEDURA DI SELEZIONE, I

TERMINI PER I PAGAMENTI AI BENEFICIARI E L'EROGAZIONE DEGLI ANTICIPI SEGUONO LE MEDESIME REGOLE. La misura riguarda le infestazioni da Flavescenza dorata

3. [Vendemmia verde a norma dell'articolo 47 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013:](#)

*Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: **SI***

Descrizione delle misure proposte:

Con la misura della vendemmia verde si procede alla distruzione totale o all'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con lo scopo di ridurre a zero la resa della relativa superficie vitata.

i) Strategia proposta: il mantenimento dell'equilibrio tra domanda e offerta, eliminando le eccedenze contingenti al fine di evitare una depressione del mercato e di tutelare i redditi degli agricoltori, lasciando al contempo inalterato il potenziale di produzione; tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali

ii) BENEFICIARI:

I produttori di uva da vino intesi come ogni imprenditore agricolo, sia persona fisica che giuridica, titolare di azienda che coltiva vigneti con varietà di uve da vino e che sia in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo.

iii) PROCEDURA DI DOMANDA

Le domande sono presentate all'Organismo pagatore entro il 31 maggio di ciascun anno.

Il richiedente può rinunciare alla propria domanda di pagamento senza conseguenze, prima di avere ricevuto la comunicazione che lo informa che la domanda di aiuto è stata accolta e, comunque, non oltre il 15 giugno.

L'OP AGEA pubblica sul portale SIAN entro il 7 giugno l'elenco delle domande ammesse al contributo.

Tale comunicazione, per le sole domande accolte, è valida quale autorizzazione per i viticoltori interessati a procedere alle operazioni di Vendemmia Verde che devono essere effettuate entro il 15 giugno.

iv) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a) l'individuazione dell'unità vitata oggetto della misura;
- b) la resa media;
- c) il metodo utilizzato;
- d) la varietà di vite coltivata sull'unità vitata oggetto della misura e la categoria di vino dalla stessa ottenuto;
- e) la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per la misura nella campagna precedente, per la stessa unità vitata.

Sono ammesse unicamente le domande la cui compilazione e presentazione è effettuata in via telematica.

v) COSTI AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI

Formano oggetto della misura le unità vitate che:

- a) sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle Regioni in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- b) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all'art.18 del Reg. del. (UE) 2016/1149;
- c) sono impiantate da almeno quattro campagne;
- d) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna precedente.

Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde ed, in particolare, nel caso di calamità naturali. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

La stessa unità vitata non può essere ammessa all'aiuto previsto per la "vendemmia verde" per due anni consecutivi

Ai fini della verifica della ragionevolezza dei costi si fa presente che:

La perdita di reddito, connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli è data dalla resa media del vigneto per i prezzi medi delle uve da vino, prendendo a riferimento:

- 1) *resa media del vigneto*: calcolata a livello regionale e per tipologia utilizzata (D.O. – IG - Vino comune) tenuto conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime cinque campagne ad esclusione della campagna con la resa più alta e di quella con la resa più bassa;
- 2) *prezzi medi delle uve da vino*: individuati sulla base dei prezzi rilevati, nella campagna di riferimento, da ISMEA ai fini della determinazione del valore delle produzioni ammissibile all'assicurazione agevolata ai sensi della normativa del Fondo di solidarietà nazionale. Le Regioni e Province autonome, possono integrare tali dati con rilevazioni ad hoc anche pluriennali.

I Costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli sono differenziati a seconda che la misura si attui con metodo manuale, meccanico o chimico sono determinati secondo le seguenti indicazioni:

- 1) per il *metodo manuale*, è individuato un costo compreso tra 7,00 e 9,00 euro per quintale in base alla resa media regionale determinata come indicato alla lettera a) punto 1), tenuto conto delle peculiarità del vigneto;
- 2) per il *metodo meccanico*, è individuato un costo compreso tra 900,00 e 1.000,00 euro/ha in funzione delle peculiarità del vigneto;
- 3) per il *metodo chimico*, in funzione dei costi effettivamente sostenuti dal produttore.

Ai fini del pagamento vengono verificate le fatture ed altri documenti contabili. Il contributo comunitario è erogato nel limite massimo del 50% delle spese sostenute.

vi) TABELLE COSTI STANDARD: NO

vii) CRITERI DI PRIORITÀ E RISPETTIVA PONDERAZIONE: NO

viii) PROCEDURA DI SELEZIONE

La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Le modalità di presentazione delle domande sono:

- a) per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;
- b) con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione;
- c) presso la Regione territorialmente competente. La compilazione presso la Regione è possibile anche per i soggetti che hanno conferito mandato ad un CAA.

La domanda, così presentata, viene esaminata sulla base dei criteri di eleggibilità e, se supera i controlli amministrativi, accede al finanziamento.

ix) TERMINI PER I PAGAMENTI AI BENEFICIARI

A norma dell'art 25 del Reg UE 2016/1150, il termine di pagamento per le misure che non possono essere portate a termine e controllate entro un anno, viene fissato in 12 mesi a partire dalla data di presentazione di un fascicolo di domanda completo e valido.

Tutti i pagamenti vengono comunque effettuati entro il 15 ottobre della campagna di riferimento così come previsto dalla regolamentazione comunitaria vigente.

4. [Fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 48 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013:](#)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: **NO**

5. [Assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 49 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013:](#)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: **NO**

6. [Investimenti nelle imprese a norma dell'articolo 50 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013:](#)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: **SI**

i) **Strategia proposta:** Realizzare un maggior sviluppo ed integrazione della filiera, favorire un incremento delle prestazioni economiche ed un ammodernamento delle imprese; migliorare la competitività tramite il rafforzamento delle dotazioni aziendali, il miglioramento delle strutture e delle modalità di commercializzazione, nonché, la valorizzazione delle produzioni di qualità, e/o certificate. Promuovere il ricambio generazionale e sostenere le aree svantaggiate.

ii) BENEFICIARI

Beneficiano dell'aiuto per gli investimenti le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

- a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Beneficiano, altresì, dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all' articolo 157 del regolamento, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

iii) PROCEDURA DI DOMANDA

La domanda di aiuto è presentata all'Organismo pagatore entro il 15 febbraio di ogni anno.

Le domande sono esaminate sulla base dei criteri di ammissibilità e degli eventuali criteri di priorità; l'esito dell'istruttoria è comunicata ai richiedenti entro il 31 maggio di ciascun anno.

Avverso tali decisioni è ammesso ricorso ai sensi della vigente normativa nazionale; i richiedenti possono, altresì, rinunciare al contributo entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione della domanda.

E', inoltre, prevista, se i programmi regionali lo consentono, la possibilità di presentare domanda di variante in caso di richiesta di modifica delle attività da portare a termine. Le domande di variante sono presentate prima della realizzazione delle opere e possono essere avanzate fino ad un massimo di 30 giorni prima la scadenza del progetto.

L'ente istruttore dovrà procedere alla ammissibilità e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o il diniego entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di variante. In caso di non accoglimento della richiesta di variante le spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico.

iv) CRITERI DI AMMISSIBILITA'

La domanda contiene, almeno, i seguenti elementi:

- a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAAs;
- b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
- d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
- e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
- f) una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite. Per consentire la valutazione degli elementi del progetto considerati vantaggiosi dal punto di vista energetico e/o ambientale, tali elementi dovrebbero essere messi chiaramente in evidenza nella relazione.

v) COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

L'aiuto di cui all'art. 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

Gli investimenti materiali e/o immateriali di cui sopra, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento. (Art.50 –paragrafo 5 del regolamento UE n.1308/2013)

L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell' articolo 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi (art. 4 del regolamento UE n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte delle Amministrazioni.

Per essere ammesse, le spese relative agli investimenti devono essere sostenute solo dopo la presentazione della domanda di aiuto informatizzata.

Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

- l'IVA, eccetto i casi in cui le Regioni/PP.AA, ai sensi dell'art 48 regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 prevedono che l'IVA, nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente in materia di IVA, può essere ammessa contributo;
- altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine e attrezzature usate;
- le spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda informatizzata, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell'ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l'obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- attrezzature e materiale di consumo vario di breve durata e/o monouso;
- viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia, i costi indiretti e gli oneri assicurativi;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'azione che si intende realizzare.

Le spese generali sono ammissibili solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato.

Il contributo sarà calcolato sulla base delle spese ammesse al finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

vi) TABELLE COSTI STANDARD: NO

vii) CRITERI DI PRIORITA' : VEDI Allegato F1

viii) PROCEDURA DI SELEZIONE

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità, alle stesse sono attribuiti, se previsti a livello regionale, i punteggi sulla base dei criteri di priorità riportati nell'Allegato F1.

Gli esiti della graduatoria, di ammissibilità e di finanziabilità sono comunicati ai richiedenti, via PEC e/o a mezzo lettera raccomandata o tramite pubblicazione sul BUR o sul sito istituzionale.

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto, e prima di avere ricevuto la comunicazione che informa che la domanda è stata ammessa, presentando apposita istanza all'Ufficio regionale competente per territorio.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto.

La rinuncia effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità e/o prima che sia stato erogato un pagamento, se determinata da comprovate cause di forza maggiore indipendenti dal richiedente e non prevedibili dallo stesso al momento della presentazione della domanda di aiuto, riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto.

ix) TERMINI DI PAGAMENTO AI BENEFICIARI

A norma dell'art 25 del Reg UE 2016/1150, il termine di pagamento per le misure che non possono essere portate a termine e controllate entro un anno, viene fissato in 12 mesi a partire dalla data di presentazione di un fascicolo di domanda completo e valido.

Tutti i pagamenti vengono comunque effettuati entro il 15 ottobre della campagna di riferimento così come previsto dalla regolamentazione comunitaria vigente.

Nel caso di domande di investimenti annuali, il pagamento del saldo avviene nel medesimo esercizio finanziario di quando è stata presentata la domanda di aiuto.

Nel caso di domande di investimento biennali, invece, il pagamento del saldo avviene nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto.

x) ENTITA' DELL'AIUTO

Per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese è erogato un contributo nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE, il limite massimo del contributo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta. Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regione di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.

Qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come grande impresa ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

E' previsto il pagamento di un anticipo fino ad un massimo dell' 80% del contributo erogabile previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria pari al 110% del valore dell'anticipo.

xi) DEMARCAZIONE: VEDI allegato F2 nel quale sono riportati gli specifici criteri di demarcazione *ex ante* (operazione/soglia finanziaria/esclusività del sostegno, etc.) ed il sistema di controllo *ex post* (sistema informatico). Per tale ultimo aspetto, in fase di istruttoria, nell'ambito della funzionalità "doppio finanziamento", saranno visualizzate le eventuali domande presentate e rilasciate nel PSR per la campagna corrente. La demarcazione *ex post* viene effettuata mediante un controllo sistematico sul 100% dei documenti contabili emessi in relazione alle attività oggetto di contributo

xii) AIUTI DI STATO: NO

7. [Innovazione nel settore vitivinicolo a norma dell'articolo 51 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013:](#)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: **NO**

8. [Distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 52 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013:](#)

Inserito nel programma di sostegno: sì/no; in caso affermativo: **SI**

i) STRATEGIA PROPOSTA: a) consolidare il livello qualitativo della produzione. Evitando la sovrappressione delle uve, infatti, si impedisce una produzione di vini di bassa qualità che danneggerebbero gravemente il mercato. b) Ridurre l'impatto ambientale. La tempestività nel ritiro di milioni di tonnellate di sottoprodotti in tempo reale da parte delle distillerie consente di limitare l'insorgere di possibili fermentazioni anomale; c) ridurre il rischio di possibili sofisticazioni. La consegna in distilleria dei sottoprodotti consente un puntuale controllo, da parte dell'Autorità competente, delle caratteristiche minime qualitative, indice che garantisce la non sovrappressione delle uve.

ii) BENEFICIARI:

I distillatori che operano su tutto il territorio nazionale sono riconosciuti dalle Regioni e Province autonome secondo la normativa nazionale vigente. Detti soggetti sono obbligati a ritirare i sottoprodotti della vinificazione presso i produttori. Qualora il produttore preferisca effettuare con propri mezzi la consegna, il distillatore è obbligato a ricevere i sottoprodotti.

iii) PROCEDURA DI DOMANDA

Le domande sono presentate all'Organismo pagatore secondo modalità e termini definiti da circolare AGEA.

iv) CRITERI DI AMMISSIBILITÀ - NON PERTINENTE

v) COSTI AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI

Ai fini della concessione degli aiuti, la distillazione dei sottoprodotti per ottenere alcool deve avvenire entro il 31 luglio.

L'importo dell'aiuto è corrisposto al distillatore per l'alcool grezzo ottenuto, da utilizzare esclusivamente a fini industriali o energetici, avente un grado alcolico di almeno 92°vol:

- 1,100 euro/hl/%/vol se ottenuto da vinaccia
- 0,500 euro/hl/%/vol se ottenuto da feccia.

L'aiuto corrisposto è comprensivo dei costi sostenuti per la raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti. Nel caso in cui tali costi, pari a 0,016 euro/Kg, siano sostenuti dal produttore, il distillatore è tenuto a versargli detto importo.

L'aiuto è corrisposto da OP Ageo e viene erogato negli importi massimi indicati nei precedenti capoversi nella misura massima del 10% del volume di alcool contenuto nei sottoprodotti distillati rispetto al volume di alcool contenuto nel vino.

vii) CRITERI DI PRIORITÀ E RISPETTIVA PONDERAZIONE: NON PERTINENTE

viii) PROCEDURA DI SELEZIONE:

Qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che abbia prodotto vino da uve fresche, da mosto di uve da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione o che abbia proceduto ad una qualsiasi trasformazione delle uve da vino è obbligata alla consegna dei sottoprodotti della vinificazione (fecce e vinacce) ad un distillatore riconosciuto ai sensi delle disposizioni vigenti, o al ritiro sotto controllo.

I sottoprodotti della vinificazione devono possedere un contenuto di alcool non inferiore al

- a) 10% del volume di alcool contenuto nel vino rosso, se la vinificazione è avvenuta a partire da uve fresche;
- b) 5% del volume di alcool contenuto nel vino, se la vinificazione è avvenuta a partire da mosto di uve da mosto di uve parzialmente fermentato o da vino nuovo ancora in fermentazione;
- c) 7% del volume di alcool contenuto nel vino bianco a DOC, IGT, DOP e IGP, se la vinificazione è avvenuta a partire da uve fresche. La consegna in distilleria delle vinacce, o il ritiro sotto controllo, deve avvenire entro 30 giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e Province autonome.

La consegna delle fecce, o il ritiro sotto controllo, deve avvenire, previa denaturazione da attuarsi secondo modalità stabilite, entro 30 giorni dal loro ottenimento.

La denaturazione delle fecce deve essere comunicata all'organo di controllo competente secondo la normativa vigente.

ix) TERMINI PER I PAGAMENTI AI BENEFICIARI

A norma dell'art 25 del Reg UE 2016/1150, il termine di pagamento viene fissato in 12 mesi a partire dalla data di presentazione di un fascicolo di domanda completo.

Tutti i pagamenti vengono comunque effettuati entro il 15 ottobre della campagna di riferimento.

x) ANTICIPI:

I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell'aiuto per un importo che non può superare l'80% del contributo ammesso; il restante 20% viene erogato dopo l'effettuazione del collaudo. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una fidejussione pari al 110% del valore dell'anticipo.

xi) DEMARCAZIONE - NON PERTINENTE

CARATTERISTICHE DEI SOTTOPRODOTTI

I sottoprodotti della vinificazione al momento della consegna/ritiro devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- 1) Vinacce: 2,8 litri di alcole puro (effettivo o potenziale) per 100 Kg;
- 2) fecce di vino: 4 litri di alcole puro per 100 Kg, 45% di umidità.

b. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI TENUTE:

Nel corso delle consultazioni che si sono svolte con i rappresentanti delle Amministrazioni regionali e delle Organizzazioni professionali è emersa la volontà di mantenere inalterato l'attuale assetto del PNS presentato il 1° marzo 2017 e di procedere, quindi, unicamente ad un allineamento con la nuova normativa europea.

Quindi è stata avviata la fase operativa della revisione del PNS e dei relativi provvedimenti attuativi che, peraltro, sono rimasti immutati nei principi regolatori.

Infatti, l'esperienza ha dimostrato come le misure attualmente inserite nel PNS italiano siano idonee al raggiungimento di un equilibrio di mercato ed un miglioramento sia della qualità delle produzioni che della competitività delle aziende vitivinicole italiane. Inoltre, si è ritenuto - considerata la probabile limitata durata temporale dello stesso - di procedere all'insegna della continuità, senza stravolgere l'attuale assetto del PNS che ha ottenuto risultati senz'altro positivi.

Si è deciso, per il momento, di evitare mutamenti radicali del vigente assetto, in attesa di valutare le novità normative che interverranno successivamente il 2020 con la riforma della PAC, al fine di sfruttare al massimo le novità intervenute.

Unica eccezione a tale impostazione generale è rappresentata dalla decisione di non prevedere più il finanziamento per la misura "assicurazione del raccolto", considerate le condizioni più favorevoli introdotte dal c.d. regolamento omnibus nella analoga misura finanziata con i fondi dello Sviluppo Rurale.

Quindi, si è convenuto di mantenere il sostegno finanziario alle seguenti misure:

1. PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
2. RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI
- 2 a REIMPIANTO PER MOTIVI FITOSANITARI
3. INVESTIMENTI
4. VENDEMMIA VERDE
5. DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI

Anche per quanto riguarda il riparto dei fondi, è stato concordato di mantenere l'attuale sistema di ripartizione della dotazione nazionale tra le diverse misure individuate e, successivamente, tra le diverse Regioni e Province autonome, con esclusione dei fondi attribuiti alla misura della distillazione dei sottoprodotti e di una percentuale di quelli attribuiti alla promozione che sono gestiti a livello nazionale.

c. STRATEGIA GLOBALE

Potenziare la competitività del settore migliorando la qualità della produzione, sostenendo l'adeguamento strutturale della vitivinicoltura al mercato (nella fase agricola e della trasformazione) e incrementando la capacità di penetrazione dei vini italiani nei mercati esteri. Promuovere il ricambio generazionale e sostenere le aree svantaggiate ed evitare il rischio di deprimere il mercato, eliminando le eccedenze produttive e le sostanze idonee alla sofisticazione. In particolare ci si prefigge lo scopo di:

1) incentivare azioni di ristrutturazione dei vigneti e di investimenti in cantina al fine di migliorare la competitività globale delle imprese e realizzare un maggior sviluppo ed integrazioni della filiera. Ciò viene realizzato attraverso l'adeguamento delle strutture viticole e della composizione ampelografica, favorendo l'aggregazione e la valorizzazione delle produzioni di qualità e/o certificate, nonché, la diversa allocazione dei vigneti in zone maggiormente vocate nel rispetto dei principi della sostenibilità e della tutela del valore paesaggistico e delle tradizioni culturali; l'ammodernamento delle imprese ed il rafforzamento delle dotazioni aziendali, anche finalizzate alla commercializzazione.

- 2) diffondere la conoscenza del vino Italiano in nuovi mercati e rinforzare la presenza in quelli tradizionali mediante azioni di promozione;
- 3) salvaguardare la qualità del vino italiano, ridurre l'impatto ambientale ed il rischio di sofisticazioni mediante il ricorso alla misura della distillazione dei sottoprodotti;
- 4) affrontare situazioni di un limitato eccesso produttivo e mantenere un equilibrio di mercato lasciando, però, inalterato il potenziale produttivo mediante la misura della vendemmia verde.

d. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI TECNICI, ECONOMICI, AMBIENTALI E SOCIALI ATTESI

Il programma di sostegno dell'Italia si propone di favorire l'adeguamento strutturale della vitivinicoltura alle nuove richieste del mercato, incrementandone la competitività.

In particolare, si prevede un ulteriore rafforzamento delle misure "strategiche", che darà ancora impulso alla competitività del settore, migliorando la qualità della produzione, sostenendo l'adeguamento strutturale della vitivinicoltura al mercato (nella fase agricola e della trasformazione) e incrementando la capacità di penetrazione dei vini italiani sui mercati esteri. Si valuterà la possibilità di far crescere, nel prossimo periodo di programmazione 2019-2023, il finanziamento alle misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di investimento e di promozione nei paesi terzi, che intervengono su tutte le fasi della filiera: dal vigneto, alla trasformazione, alla commercializzazione. La loro incidenza congiunta sulla dotazione del programma nazionale di sostegno dovrebbe attestarsi intorno all'85%.

Oltre al rafforzamento della competitività della produzione nazionale, attraverso le misure attivate, il programma di sostegno, produrrà effetti anche in termini di tutela dell'ambiente e del paesaggio, di garanzia della qualità della produzione e di prevenzione e gestione dei rischi e delle crisi di mercato. L'attenzione a questi aspetti, già presente nella passata programmazione, è dunque ribadita.

Sugli aspetti ambientali inciderà anche la disposizione comunitaria che subordina il pagamento per l'aiuto alla ristrutturazione e riconversione e quello alla vendemmia verde al rispetto degli obblighi di condizionalità da parte dei produttori interessati rispettivamente nei tre anni e nell'anno successivi alla riscossione del pagamento.

Per quanto attiene le singole misure, per la promozione viene valutato l'aumento dei volumi consegnati oltre i confini nazionali rispetto all'anno precedente al fine di verificare e/o confermare la tendenza della sempre maggior dipendenza del settore vino dalla domanda estera che ormai assorbe circa la metà della produzione nazionale. Viene effettuata, altresì, una analisi delle performance italiane nei Paesi "clienti" per valutare l'andamento dei mercati sia da un punto di vista geografico (dove), che qualitativo, ovverosia si registrano positivamente i Paesi dove la presenza del vino italiano è in aumento ovvero stabile mentre si valutano i motivi, oltre quelli congiunturali, che ne determinano l'eventuale flessione.

Per la ristrutturazione dei vigneti, viene effettuata una quantificazione sia della superficie ristrutturata negli anni, anche verificando l'eventuale incremento rispetto all'anno precedente, sia in termini assoluti che percentuali, che degli importi stanziati in relazione con il numero di beneficiari. Viene, inoltre, verificato quale sia la richiesta principale tra le opzioni fornite dalla normativa comunitaria (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di gestione).

Per la vendemmia verde, in quanto misura di gestione dei rischi e delle crisi, viene effettuata una valutazione sull'andamento del mercato ai fini dell'apertura o meno della misura pur essendo il mercato stesso a contenere o richiedere il ricorso alla stessa; nel momento in cui i prezzi manifestano un trend positivo, non è giustificato un ricorso significativo alla misura.

Per la distillazione dei sottoprodotti, la valutazione del quantitativo di vinacce e fecce avviato alla distillazione permette di verificare se si stia realizzando l'obiettivo del consolidamento del livello qualitativo della produzione vinicola nazionale.

Per gli investimenti, verrà valutata la tendenza a privilegiare la richiesta di finanziamento per investimenti in cantine, uffici aziendali, laboratori di analisi, impianti, attrezzature, macchine, recipienti per l'invecchiamento, attrezzature, programmi informatici per la gestione aziendale, ecc. piuttosto che gli investimenti in nuovi canali di commercializzazione (punti vendita aziendali per la vendita diretta, siti finalizzati all'e-commerce), al fine di analizzare gli interessi dei richiedenti. Per valutare gli effetti di simili investimenti sulla competitività aziendale è necessario effettuare un'analisi sul medio/lungo periodo.

e. **SCADENZARIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE:** dal 16 ottobre di ciascun anno al 31 dicembre dell'anno successivo

f. **Tabella finanziaria generale da presentare nel formato figurante nell'allegato II: ALLEGATO H**

g. **Criteri e indicatori quantitativi da utilizzare per il controllo e la valutazione: ALLEGATO G**

h. **MISURE ADOTTATE PER GARANTIRE L'IDONEA ED EFFICACE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI:**

Il controllo è assicurato dall'Organismo pagatore sia direttamente che per il tramite dell'Organo di Controllo delegato AGECONTROL.

I controlli sono volti a verificare che:

- nella misura promozione, i documenti giustificativi di spesa siano congruenti e che non vi siano doppie fatturazioni per la medesima attività. Tale controllo viene effettuato sul 100% dei documenti e dei progetti. Inoltre, vengono effettuate controlli in loco su un campione del 30% degli eventi promozionali nei Paesi Terzi, durante la loro effettuazione.

- nella misura ristrutturazione dei vigneti, sono effettuati i controlli di ammissibilità e di condizionalità. Inoltre, al fine di assicurare che non si verifichi una sovra compensazione, la normativa nazionale prevede la fissazione di una soglia massima all'importo medio del sostegno per ettaro erogabile ai beneficiari della misura. Il sistema di calcolo di questo valore soglia si basa sui risultati di uno studio realizzato da un Ente nazionale di ricerca, nel quale sono riportati i costi medi di ristrutturazione e/o riconversione di un vigneto a seconda del tipo di allevamento e del tipo di operazione. Le Regioni, nel definire le condizioni di applicazione della misura sul loro territorio, stabiliscono a loro volta la soglia massima dell'importo medio del sostegno erogabile a livello locale sulla base dei corrispondenti costi di ristrutturazione e/o riconversione del vigneto, assicurando comunque che:

- la valutazione del costo di tutte le operazioni previste rientri nei limiti previsti dai prezziari regionali,
- la soglia massima dell'importo medio del sostegno per ettaro fissata a livello nazionale venga rispettata

Inoltre, i controlli sugli importi così erogati sono sistematici ed i controlli amministrativi sono effettuati sul 100% della spesa.

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo *ex-ante* include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento.

Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art.46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

A tal fine viene estratto un campione, non inferiore al 5% delle domande di sostegno per il quale viene svolta la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Gli Enti istruttori effettuano i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo.

- nella misura vendemmia verde, sono effettuati controlli di ammissibilità e di condizionalità che devono, comunque, assicurare:

- a) l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della/e unità oggetto della misura;
- b) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sull'unità vitata ammessa all'intervento;
- c) l'accertamento del metodo utilizzato.

Ai fini della rendicontazione dell'aiuto i produttori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, dettagliando l'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.

I controlli preventivi di cui alla lettera a) sono effettuati a campione, ovvero, mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento nell'ambito del SIGC, mentre quelli di cui alle lettere b) e c) avvengono in modo sistematico in loco e, comunque, sono completati entro il periodo normale di invaiatura della zona considerata.

- nella misura investimenti, tutte le domande di pagamento sono sottoposte ai controlli previsti dalla normativa vigente. Anche nel caso di investimenti fuori dal territorio nazionale ma all'interno della UE sono previsti controlli in loco sul 100% dei progetti finanziati.

- nella misura distillazione dei sottoprodotti, i controlli vengono svolti dall'Agenzia delle Dogane, secondo le modalità definite con Agea. Sono effettuati, altresì, controlli istituzionali non collegati direttamente alla misura di intervento, dall'ICQRF e da altri Organismi nazionali e regionali, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme in materia di eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione e dei divieti della sovrappressione delle uve e pressatura delle fecce di vino. L'Organismo pagatore verifica, prima di procedere all'erogazione del contributo previsto, la destinazione dell'alcole prodotto in conformità all'articolo 52 del regolamento (UE) 1308/2013 e all'articolo 42 del Regolamento delegato n. 2016/1149.

**i. Designazione delle autorità competenti e degli organismi a cui è affidata l'attuazione del programma:
AMMINISTRAZIONE CENTRALE, REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

Le autorità competenti all'attuazione del PNS sono Amministrazione centrale, Regioni e Province Autonome, Agea e ICQRF per i controlli

j. Sito internet su cui è pubblicamente disponibile la legislazione nazionale connessa al programma di sostegno: WWW.POLITICHEAGRICOLE.IT

ALLEGATO B1 - PROMOZIONE

CRITERI DI PRIORITÀ

I progetti eleggibili sono valutati dai competenti comitati di valutazione secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori dell'Unione europea dove il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel medesimo periodo di programmazione e per nuovo mercato del paese terzo si intende un'area geografica, definita successivamente nell'Invito alla presentazione dei progetti, sita nel territorio di uno Stato al di fuori dell'Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel corso del periodo di programmazione 2019-2023;
- b) Nuovo beneficiario, dove per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato al precedente punto A1bii) che non ha beneficiato dell'aiuto sulla Misura Promozione nel corso del periodo di programmazione 2019-2023. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo;
- c) Il beneficiario è un consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 61/2010;
- d) Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione;
- e) Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari;
- f) Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese;
- g) Progetto rivolto ad un mercato emergente;
- h) Progetto che riguarda una particolare tipologia riconosciuta di prodotto o denominazione d'origine, coerentemente con quanto previsto dalla strategia, nazionale o regionale, presentata;
- i) Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica;
- j) Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%;

PONDERAZIONE CRITERI

PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI

| CRITERIO | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|--------|---------|-----|--------|---------|-----|--------|---------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|-----------|
| | Val d'Aosta | Piemonte | Lombardia | Trento | Bolzano | FVG | Veneto | Liguria | E R | Marche | Toscana | Umbria | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna | NAZIONALE |
| Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Nuovo beneficiario | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Il beneficiario è un consorzio di tutela dei vini a denominazione d'origine, riconosciuto ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 61/2010; | 15 | 15 | 15 | 5 | 20 | 10 | 20 | 15 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 5 |
| Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |
| a) Progetto rivolto ad un mercato emergente | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Progetto che riguarda esclusivamente vini DOCG | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| a) Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d'origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica; | 15 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%; | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

CRITERI DI PRIORITA' - RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

- Tipologia di richiedente (rientrano in tale fattispecie: il Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni; l' Imprenditore Agricolo professionale; il Nuovo beneficiario; chi appartiene a forme aggregative di filiera).
- Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate (rientrano in tale fattispecie: le Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012;- le certificazioni sui prodotti, processi e impresa; le Produzioni vitivinicole a DOP, IGP; l'Impiego di varietà autoctone e/o varietà incluse nei disciplinari DOP / IGP di riferimento).
- Particolari situazioni aziendali (rientrano in tale fattispecie: le Aziende con rapporto Superficie vitata/S.A.U. maggiore del 50% le aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le "zone svantaggiate" ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3 par. 3 e 4 ; le aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e smi; - le zone con alto valore paesaggistico - le zone colpite da calamità naturali o circostanze eccezionali ufficialmente riconosciute - i terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96).
- Tipologia degli interventi (rientrano in tale fattispecie gli investimenti che riguardano le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 del decreto; quelli volti ad incrementare la superficie vitata dell'azienda; gli interventi disposti da Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali o che comportano la ristrutturazione di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale).

PONDERAZIONE

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

| CRITERIO | PUNTEGGIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|--------|---------|-----|--------|---------|----|--------|---------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|
| | Val d'Aosta | Piemonte | Lombardia | Trento | Bolzano | FVG | Veneto | Liguria | ER | Marche | Toscana | Umbria | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna |
| Tipologia di richiedente (rientrano in tale fattispecie: il Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni; l'Imprenditore Agricolo professionale; il Nuovo beneficiario; chi appartiene a forme aggregative di filiera) | 0 | 15 | 10 | 0 | 8 | 200 | 12 | 1 | 0 | 15 | 7 | 30 | 31 | 30 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 14 | 30 |
| Produzioni specifiche/tipiche e/o certificate (rientrano in tale fattispecie: le Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012;- le certificazioni sui prodotti, processi e impresa; le Produzioni vitivinicole a DOP, IGP; l'Impiego di varietà autoctone e/o varietà incluse nei disciplinari DOP / IGP di riferimento) | 0 | 0 | 15 | 30 | 10 | 150 | 30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 10 | 20 | 30 | 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Particolari situazioni aziendali (rientrano in tale fattispecie: le Aziende con rapporto Superficie vitata/S.A.U. maggiore del 50% le aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le "zone svantaggiate" ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3 par. 3 e 4 ; le aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e smi; - le zone con alto valore paesaggistico - le zone colpite da calamità naturali o circostanze eccezionali ufficialmente riconosciute - i terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96). | 0 | 15 | 20 | 30 | 6 | 150 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21 | 30 | 36 | 30 | 10 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| Tipologia degli interventi (rientrano in tale fattispecie gli investimenti che riguardano le attività di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 del decreto; quelli volti ad incrementare la superficie vitata dell'azienda; gli interventi disposti da Aziende vitivinicole che trasformano in azienda le produzioni aziendali o che comportano la ristrutturazione di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale) | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 23 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 40 | 11 | 10 |

ALLEGATO C2 - RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI - DEMARCAZIONE

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE (A) E ALLA RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL'IMPIANTO VITICOLO (B) :

- azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:
 - o estirpazione dell'impianto viticolo []
 - o rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento []
 - o raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali []
- azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:
 - o analisi del suolo []
 - o rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) []
 - o lavorazione profonda (rippatura, scasso) []
 - o aratura []
 - o erpicatura []
 - o fresatura []
 - o trattamenti antiparassitari e diserbo []
 - o concimazione organica e minerale []
- azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:
 - o squadro dell'impianto []
 - o realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) []
 - o innesto / reinnesto []
 - o messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) []
 - o acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), , tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario) []

2. AZIONI AMMISSIBILI SOTTO LA MISURA "MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO VITICOLO" CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O ALL'IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO (C):

- azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:
 - o modifica del profilo del terreno []

- o livellamento del suolo []
- o trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine []
- azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:
- o messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto
- azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:
- o messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) []
- azioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:
- o allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

3. AZIONI NON AMMISSIBILI

Le seguenti azioni non sono ammissibili:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - o Costruzione di schermi
 - o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - o Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - o Macchine per spaventare gli uccelli
 - o Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali
- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori

ALLEGATO F1 - CRITERI DI PRIORITA' - INVESTIMENTI

- 1 - Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149).
- 2 - Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa.
- 3 - Produzioni vitivinicole a DOP, IGP.
- 4 - Titolare o legale rappresentante con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda.
- 5 - Appartenenza a forme aggregative di filiera.
- 6 - Esercizio delle seguenti attività:
 - a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
 - b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.
- 7 - Imprese localizzate in zone particolari ("Zone Svantaggiate" ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i. o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc.).

PONDERAZIONE

INVESTIMENTI

| CRITERIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|--------|---------|--------|-----|-----|--------|--------|-------|---------|--------|----------|--------|------------|----------|---------|----------|
| | Piemonte | Lombardia | Trento | Bolzano | Veneto | FVG | E R | Marche | Umbria | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna |
| Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (articolo 36 del regolamento delegato (UE) 2016/1149) | 10 | 20 | 30 | 30 | 15 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 |
| Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa | 0 | 8 | 5 | | 12 | | 30 | 20 | 5 | 12 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 |
| Produzioni vitivinicole a DOP, IGP | 8 | 10 | 20 | 30 | 12 | | 30 | 20 | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 15 | 15 |
| Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda | 2 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 15 | 20 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| Appartenenza a forme aggregative di filiera | 10 | 0 | 20 | 20 | 15 | | 30 | 15 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| Esercizio delle seguenti attività: a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche dalle medesime imprese ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 |
| Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e smi o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 |

Le regioni Valle d'Aosta, Liguria, Toscana non hanno attivato la misura investimenti.

| DEMARCAZIONE ATTUATA | REGIONI | SISTEMA DI CONTROLLO |
|--|--|----------------------|
| DEMARCAZIONE PER OPERAZIONI (riportate nell'allegato II) | PA Bolzano, PA Trento, Veneto, Puglia, Basilicata, Sicilia, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria | Sistema informatico |
| DEMARCAZIONE PER SOGLIA FINANZIARIA | Lombardia (max 200.000), Molise (max 40.000), Lazio (Max 300.000) Emilia Romagna (max 1.000.000) | Sistema informatico |
| DEMARCAZIONE PER ESCLUSIVITÀ DEL SOSTEGNO <i>(I beneficiari che intendono realizzare investimenti aziendali ed extra aziendali per la produzione, trasformazione, confezionamento, conservazione, stoccaggio e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli possono accedere esclusivamente alla misura degli investimenti prevista dal P.N.S. dell'OCM vino.)</i> | Umbria | Sistema informatico |
| DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria e localizzazione interventi) | Sardegna (Max 400.000), Campania (Max 80.000) | Sistema informatico |
| DEMARCAZIONE MISTA (soglia finanziaria definita per tipologia aziendale e operazione) | Marche (imprese agricole max 70.000; imprese non agricole max 2.000.000) | Sistema informatico |
| DEMARCAZIONE MISTA (Soglia finanziaria ed esclusività del sostegno) <i>(Sono esclusi dal PNS gli investimenti strutturali diretti alla costruzione, acquisizione, incluso il leasing, dei seguenti beni immobili:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>rimesse attrezzi e magazzini di deposito prodotti vinicoli</i> • <i>fabbricati adibiti alla trasformazione dei prodotti vinicoli</i> • <i>fabbricati adibiti alla vendita diretta dei prodotti vinicoli</i> • <i>strutture di stoccaggio dei prodotti vinicoli</i> • <i>fabbricati adibiti a sale di degustazione</i> • <i>fabbricati adibiti a uffici aziendali)</i> | Abruzzo (imprese singole max 250.000; imprese associate max 350.000) | Sistema informatico |

ELENCO DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI

| | |
|----------------|--------------------|
| REGIONE PUGLIA | OPERAZIONE AMMESSA |
|----------------|--------------------|

| | |
|--|--|
| | - Realizzazione di punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali sul territorio nazionale e regionale |
| | - Attività e-commerce (cantina virtuale) |
| | - Logistica a sostegno della filiera vitivinicola |

| PROVINCIA DI TRENTO | OPERAZIONE AMMESSA |
|---------------------|---|
| | - Acquisto macchine, attrezzature, contenitori, per la vinificazione delle uve e la lavorazione, stoccaggio, affinamento dei prodotti vitivinicoli, con esclusione delle linee di imbottigliamento e confezionamento. Compresi lavori di posa in opera |
| | - Acquisto di hardware e software compresa la loro installazione per il controllo di produzione e trasformazione dei prodotti vitivinicoli e la gestione aziendale |
| | - Realizzazione di siti Internet per la commercializzazione di prodotti vitivinicoli, compresi i costi di progettazione. |
| | - Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico-fisica delle uve, mosti, vini finalizzate al campionamento, controllo di qualità di prodotto e/o processo. Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera |
| | - Acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione dei prodotti vitivinicoli (nei locali aziendali sul territorio provinciale). Compresi i necessari allacciamenti tecnologici e lavori di posa in opera |

| PROVINCIA DI BOLZANO | OPERAZIONE AMMESSA |
|----------------------|---|
| | - Acquisizione di impianti/macchinari/attrezzature/ contenitori per trasformazione, commercializzazione, confezionamento, conservazione/stoccaggio del prodotto |
| | - Acquisizione software per la gestione aziendale e spese di installazione |

| REGIONE VENETO | OPERAZIONE AMMESSA |
|----------------|---|
| | - Acquisto di hardware e software attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a: <ul style="list-style-type: none"> o gestione aziendale o controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto o sviluppo di reti di informazione e comunicazione o commercializzazione delle produzioni |
| | - Acquisto di botti di legno: <ul style="list-style-type: none"> o botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG) |
| | - Acquisto attrezzature laboratorio di analisi: <ul style="list-style-type: none"> o strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni |
| | - Allestimento punti vendita al extra aziendali: <ul style="list-style-type: none"> o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli |
| | - Allestimento punti vendita aziendali: <ul style="list-style-type: none"> o attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli |
| | - Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione: dei vasi vinari (serbatoi di stoccaggio, vinificatori, fermentini, autoclavi, ecc.) dei muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate, pese e bilance, mezzi di trasporto specialistici (es. autocisterne), macchine operatrici a servizio di una pluralità di aziende |

| REGIONE BASILICATA | OPERAZIONE AMMESSA |
|-----------------------|--|
| | - Attività di e-commerce |
| | - Investimenti per l'acquisto di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT) e al commercio elettronico |

| REGIONE SICILIA | OPERAZIONE AMMESSA |
|-----------------|--|
| | <p>- Realizzazione e/o ammodernamento delle strutture aziendali nonché acquisto di attrezzature per la produzione, trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione del prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> o cantina o cantina fuori terra o cantina interrata o fabbricato per trasformazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la trasformazione aziendale o fabbricato per commercializzazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la vendita diretta dei prodotti vitivinicoli o fabbricato per stoccaggio conservazione prodotti vitivinicoli o riattamento di strutture per la conservazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per commercializzazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per conservazione prodotti vitivinicoli o attrezzature per trasformazione prodotti vitivinicoli, ivi comprese le attrezzature di laboratorio per analisi enologiche (strumentazioni per l'analisi chimico-fisica delle uve, dei mosti e dei vini, finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni) o attrezzature per vendita diretta prodotti vitivinicoli (acquisto attrezzature ed elementi di arredo: banchi di appoggio, tavoli, sedie, sgabelli, lavastoviglie e banner, frigoriferi adeguati, cestelli e decanter) o macchine per distribuzione acque reflue in cantina o impianto trasformazione, imbottigliamento, conservazione e commercializzazione vino o impianto trattamento reflui cantina o e-commerce: "cantina virtuale" piattaforme web finalizzate al commercio elettronico (registrazione del dominio o piattaforma informatica, consulenza per organizzazione e strutturazione del sito internet e dell'e-commerce, programmi di vendita e gestione magazzino prodotti viticoli, registrazione copyright e protocolli di sicurezza, hardware, personal computer, stampanti e fax) o sistemazioni di aree esterne al servizio della struttura di trasformazione |
| | <p>- Punti vendita aziendali ed extra aziendali purché non ubicati all'interno delle unità produttive, comprensivi di sale di degustazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> o investimenti materiali per l'esposizione dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione o investimenti materiali per la vendita aziendale dei prodotti vitivinicoli e la degustazione, ivi comprese le attrezzature informatiche |
| | - Acquisto di recipienti e contenitori e barriques per l'invecchiamento e la movimentazione dei vini |

| REGIONE CALABRIA | OPERAZIONE AMMESSA |
|---------------------|--------------------|
| | - E-commerce |

| | |
|--|---------------------------------|
| | - Laboratori di analisi |
| | - Punti vendita extra aziendali |
| | - Botti in legno |
| | - Linee di imbottigliamento |

| | |
|--|---|
| REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA | OPERAZIONE AMMESSA |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Acquisto di contenitori in legno per l'affinamento e l'invecchiamento dei vini - Acquisto di specifica attrezzatura isobarica per l'elaborazione di vini spumanti e frizzanti fino alla fase di preimbottigliamento, comprendente autoclavi, impianto di filtrazione, gruppo frigo e altre attrezzature idonee alla spumantizzazione |

| | |
|-----------------------|--|
| REGIONE MARCHE | OPERAZIONE AMMESSA |
| | - Punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| REGIONE LIGURIA | OPERAZIONE AMMESSA |
| | - Punti vendita extra aziendali |

| | |
|-----------------------------|--|
| REGIONE PIEMONTE | OPERAZIONE AMMESSA |
| | - Punti vendita aziendali ubicati all'esterno delle unità produttive (stabilimento di trasformazione), comprensivi di sale di degustazione |

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ALLEGATO G - CRITERI E INDICATORI QUANTITATIVI (per anno) | | | |
| MISURA | OBIETTIVI STRATEGICI | INDICATORI | OBIETTIVI QUANTITATIVI |

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| PROMOZIONE PAESI TERZI | MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE ANCHE ATTRAVERSO FORME AGGREGATIVE | VALUTAZIONE DELL'EVOLUZIONE DELL'IMMAGINE DEI VINI ITALIANI NEI PAESI TERZI (ANDAMENTO MARCHI D'IMPRESA, NOTORIETA' DELLE DENOMINAZIONI, ETC.) | 100 PROGETTI |
| | | | 500 AZIONI DI CUI: |
| | | | 300 AZIONI AL CONSUMATORE |
| | | | 200 AZIONI PUBBLICO SELEZIONATO |
| | VALORIZZARE LE PRODUZIONI A DO E IG NONCHE' PARTICOLARI TIPOLOGIE RICONOSCIUTE DI PRODOTTO | | 200 DI DENOMINAZIONI COINVOLTE |
| | FAVORIRE LA PENETRAZIONE IN NUOVI MERCATI O PAESI EMERGENTI | CONFRONTO CON L'ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI DEI PRINCIPALI PAESI CONCORRENTI E CON LA MEDIA MONDIALE (VALORE/VOLUME) | 30% DI PROGETTI REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE IN NUOVI MERCATI O IN PAESI EMERGENTI |
| | FAVORIRE LA PENETRAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI NAZIONALI NEI MERCATI TRADIZIONALI | ANDAMENTO IN % DELLE ESPORTAZIONI RISPETTO ANNO PRECEDNTE (VALORE/VOLUME) DISTINTE PER VINI TRANQUILLI E SPUMANTI | 60% PROGETTI CON AZIONI IN PAESI TRADIZIONALI |
| RISTRUTTURAZIONE VIGNETI | AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ DEI PRODUTTORI DI VINO ANCHE ATTRAVERSO L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE VITICOLE, FAVORENDO L'AGGREGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITA' E/O CERTIFICATE | VALUTAZIONE SULL'AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' E REDDITIVITA' DEL VIGNETO E MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI VITATE | 2% DELLA SUPERFICIE VITATA NAZIONALE RISTRUTTURATA ANNALMENTE |
| | | | 5% DELLA SUPERFICIE RISTRUTTURATA COLTIVATA A DO/IG O CON ALTRE PRODUZIONI CERTIFICATE |
| | | | 140 MIL/EURO DA DESTINARE ALLA MISURA |
| | | | 2000 BENEFICIARI |

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| | ADEGUARE LE STRUTTURE VITICOLE E LA COMPOSIZIONE AMPELOGRAFICA AI NUOVI ORIENTAMENTI DEI CONSUMI | | 50% DELLA SUPERFICIE OGGETTO DELLA MISURA DESTINATA ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO |
| | | | 30% DELLA SUPERFICIE OGGETTO DELLA MISURA DESTINATA ALLA RICONVERSIONE VARIETALE E AL MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI COLTIVAZIONE |
| | FAVORIRE UNA MIGLIORE ALLOCAZIONE DEI VIGNETI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA SOSTENIBILITA' | | 1% DELLE DOMANDE PRESENTATE RIGUARDANO PRODUZIONI BIOLOGICHE E/O AUTOCTONE |
| | TUTELA DEL VALORE AMBIENTALE, PAESAGGISTICO E DELLE TRADIZIONI CULTURALI CONNESSE ALLA PRODUZIONE VITIVINICOLA ANCHE ATTRAVERSO IL RICAMBIO GENERAZIONALE | VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI RICHIEDENTE | 2% DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLA MISURA PRESENTATA DA GIOVANI |
| | | MISURAZIONE DELLE SUPERFICI VITATE IN ZONE DI MONTAGNA E DI ALTA VALENZA PAESAGGISTICA | + 5% DI SUPERFICIE RISTRUTTURATA IN AREE AD ALTO VALORE PAESAGGISTICO |
| MISURA | OBIETTIVI STRATEGICI | INDICATORI | OBIETTIVI QUANTITATIVI |
| INVESTIMENTI | REALIZZARE UN MAGGIOR SVILUPPO ED INTEGRAZIONE DELLA FILIERA | RAFFORZAMENTO DELLE IMPRESE VITIVINICOLE IN TERMINI DI REDDITO E COMPETITIVITA' SUL MERCATO: a) ANDAMENTO DELLE QUOTE DI MERCATO b) MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO DI MERCATO c) ANDAMENTO DELLE PRODUZIONI CERTIFICATE E DI QUALITA' | 30 PROGETTI PRESENTATI DA PRODUTTORI AGGREGATI |
| | | | 40 MILIONI DI EURO DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA MISURA |
| | INCREMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE ED AMMODERNAMENTO DELLE IMPRESE | | 800 BENEFICIARI |
| | | | 20 MILIONI DESTINATI ALLA RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI AZIENDALI |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| | PROMUOVERE IL RICAMBIO GENERAZIONALE E SOSTENERE LE AREE SVANTAGGIATE | | 5 MILIONI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DESTINATI AI GIOVANI |
| | MIGLIORARE LA COMPETITIVITA' TRAMITE IL RAFFORZAMENTO DELLE DOTAZIONI AZIANDALI, IL MIGLIORAMENTO DELE STRUTTURE E DELLE MODALITÀ DI COMMERCIALIZZAZIONE NONCHE' LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI DI QUALITA' E/O CERTIFICATE | | 10 PROGETTI PRESENTATI IN AREE SVANTAGGIATE O DI PARTICOLARE VALORE PAESAGGISTICO O CONFISCATE ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA |
| | | | 7 MILIONI DI EURO DESTINATI AL FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' DI E-COMMERCE O AL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI COMMERCIALIZZAZIONE |
| | | | 50 BENEFICIARI CON PRODUZIONI BIOLOGICHE CERTIFICATE O CON ALTRE CERTIFICAZIONI SUI PRODOTTI, PROCESSI E IMPRESA O CON PARODUZIONI VITICOLE A DO E IG |
| VENEDEMMIA VERDE | MANTENERE L'EQUILIBRIO TRA DOMANDA E OFFERTA ELIMINANDO LE ECCEDENZE CONTINGENTI AL FINE DI EVITARE UNA DEPRESSIONE DI MERCATO E DI TUTELARE I REDDITI DEGLI AGRICOLTORI | ANDAMENTO DEI PREZZI DELLE PRODUZIONI VINICOLE | 0,1% DELLA PRODUZIONE TOLTA DAL MERCATO |
| | | | 0,01% AUMENTO PREZZI DI MERCATO |
| | TUTELA DEL VALORE PAESAGGISTICO E DELLE TRADIZIONI CULTURALI | | 200 HA SUPERFICIE INTERESSATA |
| DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI | CONSOLIDARE IL LIVELLO QUALITATIVO DELLA PRODUZIONE. | MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE MINIME DEI SOTTOPRODOTTI | 5 MILIONI DI QUINTALI ANNUI SOTTOPRODOTTI RITIRATI 150 MILA HL DI ALCOOL/ANNO PRODOTTO |
| | RIDURRE IL RISCHIO DI POSSIBILI SOFISTICAZIONI. | | |

| | | | |
|--|---------------------------------|--|--|
| | RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE | RILEVAZIONE DEI QUANTITATIVI DEL RITIRO DEI SOTTOPRODOTTI DA PARTE DELLE DISTILLERIE | |
|--|---------------------------------|--|--|

ALLEGATO H - Dotazione finanziaria del programma nazionale di sostegno

| Misure | Regolamento (UE) n. 1308/2013 | 2019 | 2020 |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Promozione sui mercati dei paesi terzi | Articolo 45 | 101.997.000 | 101.997.000 |
| Ristrutturazione e riconversione dei vigneti | Articolo 46 | 150.000.000 | 150.000.000 |
| Di cui Ristrutturazione per motivi fitosanitari | Articolo 46 | 15% | 15% |
| Vendemmia verde | Articolo 47 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Investimenti nelle imprese | Articolo 50 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| Distillazione dei sottoprodotti | Articolo 52 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Totale | | 336.997.000 | 336.997.000 |